



COMUNITA' MONTANA DELLA VALCHIAVENNA

via Suor Maria Laura Mainetti, 8/10 - 23022 Chiavenna (So)
tel. 0343/33795 – fax 0343/34334 C.E. 13613

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Adottata nella riunione del 18-04-2024

N. 4 del Registro Deliberazioni

OGGETTO: **AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO DEL GRUPPO INTERCOMUNALE DI ANTINCENDIO BOSCHIVO E PROTEZIONE CIVILE DELLA COMUNITA' MONTANA DELLA VALCHIAVENNA.**

L'anno duemilaventiquattro addì diciotto del mese di aprile alle ore 18:00, presso la sede di via C. Lena Perpentì n. 8/10 in Chiavenna, si è riunita **l'Assemblea** della **Comunità Montana della Valchiavenna**, in seduta pubblica, come da avviso notificato e pubblicato nei modi e termini di legge.

Risultano:

N°	COMUNE	NOMINATIVO	CARICA	
1	CAMPODOLCINO	STEFANO DELLA MORTE	Delegato	P
2	CHIAVENNA	DAVIDE TRUSSONI	Delegato	P
3	GORDONA	MARIO GUGLIELMANA	Sindaco	P
4	MADESIMO	DANIELA PILATTI	Sindaco	P
5	MESE	PAOLO VITTORE CIPRIANI	Sindaco	P
6	NOVATE MEZZOLA	FAUSTO NONINI	Sindaco	P
7	PIURO	OMAR IACOMELLA	Sindaco	A
8	PRATA CAMPORTACCIO	DAVIDE TARABINI	Sindaco	P
9	SAMOLACO	MICHELE ROSSI	Sindaco	P
10	SAN GIACOMO FILIPPO	SEVERINO DE STEFANI	Sindaco	P
11	VERCEIA	LUIGI GHELFI	Delegato	P
12	VILLA DI CHIAVENNA	GIUSEPPE PEDRINI	Sindaco	P

E' presente l'Assessore esterno SARA DEL CURTO.

Presenti...: 11
Assenti.....: 1

Partecipa Segretario della C.M. Dolci dott. Renato, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Signor Trussoni Davide, Presidente, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento segnato all'ordine del giorno.

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO DEL GRUPPO INTERCOMUNALE DI ANTINCENDIO BOSCHIVO E PROTEZIONE CIVILE DELLA COMUNITA' MONTANA DELLA VALCHIAVENNA.

Relaziona il Presidente della Comunità Montana **DAVIDE TRUSSONI**, il quale illustra la proposta di deliberazione.

E' aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, si passa alla votazione.

L'ASSEMBLEA

VISTA la Legge Regionale 5 dicembre 2008 n. 31 - titolo III art. 34 comma 2 lett. c - con la quale sono state conferite alle Comunità Montana le funzioni amministrative riguardanti l'organizzazione delle squadre di antincendio boschivo avvalendosi in particolare del supporto del volontariato di protezione civile, specificatamente organizzato, addestrato ed equipaggiato (art. 45, comma 1, della L.R. n. 31/2008);

VISTO il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 "Codice della protezione civile";

VISTO il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo settore";

VISTA la L.R. 29 dicembre 2021 n. 27 "Disposizioni regionali in materia di protezione civile";

VISTO il R.R. 19 dicembre 2022 n. 10 "Regolamento regionale del volontariato di protezione civile";

VISTA la deliberazione dell'Assemblea n. 16 del 25/05/2015 di costituzione e approvazione del Regolamento per il funzionamento del Gruppo intercomunale di antincendio boschivo e protezione civile della Comunità Montana della Valchiavenna;

DATO ATTO:

CHE l'"Elenco territoriale del volontariato di protezione civile", istituito presso Regione Lombardia, è composto dalle Associazioni di volontariato di protezione civile, gruppi comunali e intercomunali rispettivamente istituiti dai singoli Comuni e dalle loro forme associative o dagli Enti gestori dei parchi e dall'elenco dei volontari che ne fanno parte;

CHE con D.d.s. 6 aprile 2023 n. 5289, Regione Lombardia ha provveduto ad effettuare l'aggiornamento alla data del 31/12/2022 dell'«Elenco territoriale dei soggetti del volontariato organizzato di protezione civile della Lombardia»;

CHE il Gruppo intercomunale di antincendio boschivo e protezione civile della Comunità Montana della Valchiavenna risulta iscritto nell'"Elenco territoriale del volontariato di protezione civile" della Lombardia;

CHE in seguito all'attivazione del Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS), avvenuta con D.M. 106/2020, risulta necessario aggiornare il Regolamento del Gruppo intercomunale di antincendio boschivo e protezione civile della Comunità Montana della Valchiavenna al fine di adeguarlo alle nuove disposizioni per l'iscrizione del Gruppo al RUNTS;

VISTA la D.G.R. n. 695 del 17/07/2023 di approvazione dello schema tipo di Regolamento dei gruppi di protezione civile della Lombardia e della relativa procedura di adeguamento;

VISTA la bozza di Regolamento del Gruppo intercomunale di antincendio boschivo e protezione civile della Comunità Montana della Valchiavenna - aggiornamento 2024, adeguato ai contenuti dettati da Regione Lombardia con la D.G.R. n. 695 del 17/07/2023 e che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale (allegato "A"), e ritenuto meritevole di approvazione;

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000:

- del Responsabile di Servizio;
- del Responsabile di Ragioneria;

VISTA la L.R. n. 19/2008;

VISTI gli artt. 4 e 9 dello Statuto;

CON VOTI favorevoli n. **11**, contrari n. **==**, astenuti n. **==**, resi dagli **11** Consiglieri, presenti e votanti ed accertati a termine di legge e pertanto all'unanimità;

D E L I B E R A

DI APPROVARE l'aggiornamento del Regolamento del Gruppo intercomunale di antincendio boschivo e protezione civile della Comunità Montana della Valchiavenna - aggiornamento 2024, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato A);

DI ABROGARE ogni disposizione regolamentare incompatibile od in contrasto con il presente Regolamento;

DI PUBBLICARE detto Regolamento all'albo pretorio della Comunità Montana e dei Comuni della Valchiavenna e nel sito Internet della Comunità Montana.

Allegato A: Regolamento

**PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA
DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 267**

OGGETTO: **AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO DEL GRUPPO INTERCOMUNALE DI
ANTINCENDIO BOSCHIVO E PROTEZIONE CIVILE DELLA COMUNITA'
MONTANA DELLA VALCHIAVENNA.**

PARERE: Favorevole in ordine al **Regolarita' contabile**

Li, 15-04-2024

Il Responsabile del Servizio

F.to rag. Fabrizio Taeggi

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

PARERE: Favorevole in ordine al **Regolarita' tecnica**

Li, 15-04-2024

Il Responsabile del Servizio

F.to dott. for. Pietro Melgara

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

*Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell'art.
20 D.Lgs. n. 82/2005.*

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Davide Trussoni

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL SEGRETARIO DELLA C.M.

F.to dott. Renato Dolci

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del sito istituzionale di questa Comunità Montana il giorno 22-04-2024 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e articolo 32, comma 1, della Legge n. 69/2009.

Lì, 22-04-2024

IL SEGRETARIO DELLA C.M.

F.to dott. Renato Dolci

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diverrà esecutiva il _____

- [X] per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- [.] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

IL SEGRETARIO DELLA C.M.

F.to dott. Renato Dolci

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. n. 82/2005.



REGOLAMENTO DEL GRUPPO INTERCOMUNALE DI VOLONTARIATO DI ANTINCENDIO BOSCHIVO E PROTEZIONE CIVILE DELLA COMUNITÀ MONTANA DELLA VALCHIAVENNA

Aggiornamento anno 2024

Art. 1 - Costituzione del Gruppo intercomunale di volontariato di protezione civile

- 1) È costituito con delibera dell'Assemblea della Comunità Montana della Valchiavenna n. 16 del 25-05-2015 il **GRUPPO INTERCOMUNALE DI VOLONTARIATO DI ANTINCENDIO BOSCHIVO E PROTEZIONE CIVILE DELLA COMUNITÀ MONTANA DELLA VALCHIAVENNA**, di seguito *Gruppo*, nella sede legale della Comunità Montana della Valchiavenna in Via Suor Maria Laura Mainetti n.8/10 in Chiavenna (SO), in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1 del d.lgs. n. 1/2018 e, in quanto compatibile, dall'articolo 21 del d.lgs. n. 117/2017.
- 2) La Comunità Montana della Valchiavenna, ai sensi dell'articolo 34 comma 2 lett. c) della L.R. n.31/2008, provvede all'organizzazione delle squadre di antincendio boschivo e, a tal fine, costituisce il *Gruppo* avvalendosi in particolare del supporto del volontariato di protezione civile, specificatamente organizzato, addestrato ed equipaggiato (art.45 comma 1 della L.R. n.31/2008).
- 3) L'impiego del volontariato di protezione civile avverrà prioritariamente sul territorio di riferimento della Comunità Montana ma, in caso di conclamata emergenza, il Responsabile del servizio di protezione civile o il Responsabile del servizio dell'antincendio boschivo della Comunità Montana della Valchiavenna possono disporre l'intervento anche al di fuori dei confini della Comunità Montana stessa. Sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, potranno essere svolte attività ove richiesto, anche attraverso il coordinamento di altre autorità preposte al servizio di protezione civile.
- 4) Il *Gruppo* è un Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'unione europea, o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, che scelgono di aderirvi volontariamente;
- 5) La Comunità Montana della Valchiavenna provvede all'iscrizione del *Gruppo* nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della Lombardia, e nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS), ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.106/2020, nella sezione "Altri Enti del Terzo Settore".
- 6) La sede operativa del *Gruppo* è costituita presso il Centro Polifunzionale di Mese (SO), dove il *Gruppo* dispone di un magazzino, dei materiali necessari alla propria attività e spazi per riunirsi.

Art. 2 - Legale Rappresentante

- 1) Il Legale Rappresentante della Comunità Montana della Valchiavenna coincide con il Legale Rappresentante del *Gruppo* che, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare ad un soggetto della Comunità Montana lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento. In particolare, le attività di gestione amministrativa, attivazione e coordinamento del *Gruppo* possono essere svolte dal Responsabile del servizio di protezione civile o dal Responsabile del servizio di antincendio boschivo della Comunità Montana della



Valchiavenna, o loro sostituti.

- 2) Il ruolo di Autorità di protezione civile, previsto dalla normativa vigente, è mantenuto da ciascuno dei Sindaci dei Comuni sul cui territorio opera il *Gruppo*, per il territorio di propria competenza.
- 3) Il Legale Rappresentante è, altresì, responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del *Gruppo*, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 1/2018.

Art. 3 - Obiettivi del Gruppo

- 1) Il *Gruppo*, quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 del d.lgs. n.117/2017, esercita in via esclusiva attività di protezione civile di cui alla lettera y) del comma 1 dell'articolo 5, del d.lgs. n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 2) Il *Gruppo* concorre al servizio nazionale di protezione civile ed è costituito per le finalità di cui all'articolo 1 del d.lgs. n. 1/2018, ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, e viene impiegato ai sensi del d.lgs. 1/2018, e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile.

Art. 4 - Attività del Gruppo

- 1) L'impiego del volontariato di protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile di cui al d.lgs.81/2008 e atti conseguenti.
- 2) Il *Gruppo*, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:
 - a) eventi emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7 del d.lgs. n.1/2018;
 - b) attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012;
 - c) attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del d.lgs. n. 1/2018;
 - d) attività addestrative e formative funzionali all'attività di protezione civile;
 - e) attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;
 - f) attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore della Comunità Montana della Valchiavenna e finalizzati a finanziare le attività del *Gruppo* secondo le disposizioni appositamente previste dalla Comunità Montana stessa.
- 3) Il *Gruppo* opera nel rispetto delle indicazioni operative del Legale Rappresentante, o suo delegato, e delle direttive previste dal Piano di Protezione Civile dei Comuni interessati, dal Piano Regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e dal Piano Locale di Prevenzione antincendio boschivo della Comunità Montana della Valchiavenna, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di protezione civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile. In particolare, il *Gruppo* persegue le attività legate al monitoraggio, alla prevenzione,



all'avvistamento e allo spegnimento degli incendi boschivi, ovvero deve:

- a) rispettare le modalità operative inerenti le attività di monitoraggio, prevenzione, avvistamento e spegnimento degli incendi boschivi contenute nel Piano Regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;
 - b) promuovere e sostenere tutte le attività di previsione e prevenzione degli incendi boschivi sul territorio di competenza della Comunità Montana della Valchiavenna;
 - c) intraprendere le attività di estinzione degli incendi boschivi mediante intervento diretto, quando richiesto dagli organi competenti;
 - d) predisporre periodiche attività di formazione ed esercitazione;
 - e) individuare e proporre indirizzi omogenei finalizzati al miglioramento dell'efficienza organizzativa e del razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali;
 - f) proporre ed attuare iniziative ed attività indirizzate all'informazione ed alla formazione, per una maggiore educazione al rischio, alla sicurezza individuale e collettiva ed al rispetto delle aree verdi;
 - g) assicurare la propria collaborazione alle iniziative ed alle attività organizzate dalla Comunità Montana della Valchiavenna;
 - h) promuovere lo scambio di informazioni con i Vigili del Fuoco e i Carabinieri Forestale relativamente alle attività messe in atto dalla Comunità Montana della Valchiavenna;
 - i) implementare l'aggiornamento annuale, a fini statistici, dei dati relativi agli incendi sviluppatasi sul territorio comunitario;
 - j) intraprendere tutte le attività necessarie mettendosi a disposizione degli Enti competenti in caso di eventi catastrofici di protezione civile.
- 4) La Comunità Montana della Valchiavenna, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:
- Il Registro dei Volontari iscritti;
 - Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, di cui al successivo articolo 12.
- Il Gruppo ha accesso ai registri sopra citati.

Art. 5 - Ammissione al Gruppo, esclusione, limiti di partecipazione

- 1) Possono essere ammessi al Gruppo i cittadini dell'Unione europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.
- 2) Possono aderire al Gruppo, previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia, i minorenni, i quali possono essere impiegati per lo svolgimento delle attività del Gruppo, ad eccezione delle attività operative. Gli associati minorenni esprimono il voto in Assemblea attraverso colui che ne esercita la responsabilità genitoriale/tutore.
- 3) Al Gruppo, quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti della Comunità Montana della Valchiavenna, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni statutarie in materia.
- 4) Ai sensi del R.R. 10/2022, art. 6, c. 5, lettera c), i volontari che assumano una delle cariche previste dal presente regolamento dovranno rilasciare una dichiarazione di non aver riportato condanne penali, anche in via non definitiva, per reati dolosi contro le persone, il patrimonio, la pubblica amministrazione o l'ordine pubblico, impegnandosi a comunicare eventuali incompatibilità che dovessero



successivamente verificarsi durante il periodo di carica.

- 5) L'ammissione al *Gruppo* è subordinata alla presentazione di apposita domanda a cui devono essere allegati i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare:
 - autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio;
 - elementi utili all'immediato reperimento (e-mail, numeri telefonici, pec, ecc.);
 - copia del documento di identità in corso di validità;
 - copia del Codice Fiscale.
- 6) L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria con atto della Comunità Montana della Valchiavenna.
- 7) In caso di rigetto motivato, il Legale Rappresentante della Comunità Montana della Valchiavenna deve darne comunicazione all'interessato e al Coordinatore operativo.
- 8) La Comunità Montana della Valchiavenna promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al *Gruppo*, anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.
- 9) Eventuali altri requisiti per l'ammissione al *Gruppo* sono indicati dall'Ente secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dello stesso.

Art. 6 - Volontari effettivi

- 1) Sono volontari effettivi i cittadini dell'unione europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente al *Gruppo* e che superano con esito positivo il corso di addestramento, come definito dalle vigenti norme regionali e, qualora previsto, il periodo di prova della durata di sei mesi, fermo restando il superamento di ulteriori specifici programmi formativi definiti dalla Comunità Montana della Valchiavenna. Durante il periodo di prova i volontari in prova sono affiancati dai volontari effettivi, già operativi.
- 2) Ai volontari effettivi, che vengono iscritti nel registro dei volontari, verranno consegnati:
 - vestiario e DPI idonei.
 - copia del Regolamento.

Art. 7 - Perdita della qualità di appartenente al Gruppo

- 1) La qualità di appartenente al *Gruppo* si perde per:
 - a. recesso volontario presentato dal volontario;
 - b. assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno 6 mesi continuativi o per incompatibilità con l'azione operativa del *Gruppo*;
 - c. perdita dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 5 del presente regolamento;
 - d. utilizzo improprio non coerente con le attività di Protezione Civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al *Gruppo*.
- 2) La perdita di qualità di appartenente al *Gruppo* - con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato - viene proposta dal Coordinatore operativo o dal Legale Rappresentante; quest'ultimo, sentito il parere dell'Assemblea dei volontari di cui al successivo articolo 10 del presente atto, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento.
- 3) Il recesso del volontario viene comunicato dall'appartenente al *Gruppo* in forma scritta, al Coordinatore operativo e al Legale Rappresentante.
- 4) Una volta persa l'appartenenza al *Gruppo*, il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro



30 giorni dalla effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura della Comunità Montana della Valchiavenna, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.

Art. 8 - Diritti dei volontari

- 1) Il volontario del *Gruppo*, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del d.lgs. n. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'articolo 17, comma 3, del Codice del Terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli artt. 39 e 40 del d.lgs. 1/2018.
- 2) I componenti del *Gruppo* sono assicurati, a cura e a spese della Comunità Montana della Valchiavenna, secondo le modalità previste dall'articolo 18 del d.lgs. n. 117/2017, per lo svolgimento dell'attività di volontario del *Gruppo* di volontariato di protezione civile.
- 3) La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del *Gruppo* vengono svolti dalla Comunità Montana della Valchiavenna in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.
- 4) Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.

Art. 9 - Doveri dei volontari

- 1) I volontari sono tenuti a:
 - a) assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal Coordinatore operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;
 - b) conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate;
 - c) indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dalla Comunità Montana della Valchiavenna, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;
 - d) partecipare alle riunioni e alle assemblee del *Gruppo*, ai corsi d'addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di Protezione Civile promosse dalla Comunità Montana della Valchiavenna, o dal *Gruppo*, o alle quali la Comunità Montana della Valchiavenna o il *Gruppo* prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;
 - e) comunicare prontamente alla Comunità Montana della Valchiavenna e al Coordinatore operativo di cui all'articolo 13 ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio.

Art. 10 - Organi del Gruppo

- 1) Il *Gruppo* è dotato dei seguenti organi:
 - a) Assemblea dei volontari iscritti al *Gruppo*;
 - b) Coordinatore Operativo;
 - c) Se richiesto dall'Assemblea o dal Coordinatore operativo, il *Gruppo* si potrà dotare di Consiglio Direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento.



Art. 11 - Assemblea dei Volontari iscritti al Gruppo

- 1) L'Assemblea, costituita da tutti i volontari effettivi del Gruppo, è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del Gruppo. È convocata e si riunisce almeno una volta l'anno.
- 2) L'Assemblea è convocata dal Coordinatore operativo, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, o su istanza della maggioranza dei volontari effettivi.
- 3) L'Assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in prima convocazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali.
- 4) I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega e non è ammessa più di una delega.
- 5) L'Assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in merito a:
 - elezione del Consiglio Direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;
 - elezione e revoca del Coordinatore operativo;
 - elezione e revoca del Vice-Coordinatore operativo;
 - ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'Assemblea ordinaria;
 - la proposta del programma delle attività predisposta dal coordinatore operativo.

Art. 12 - Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti, è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti ed è l'organo di supporto alle attività del Coordinatore operativo. Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è presieduto dal Coordinatore operativo.
- 2) Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri del Consiglio presenti.
- 3) Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, si riunisce a seguito di convocazione del Coordinatore operativo e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di 5 giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è redatto il verbale sottoscritto dal Coordinatore operativo.
- 4) Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, in particolare:
 - a) definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del Gruppo, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Legale Rappresentante e alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo;
 - b) collabora coi Comuni interessati e con la Comunità Montana della Valchiavenna e alla stesura o alla modifica dei piani di protezione civile;
 - c) definisce proposte di programma, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco, alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo, per la formazione per l'addestramento dei volontari con corsi specifici;
 - d) programma, in accordo coi Comuni interessati e con la Comunità Montana della Valchiavenna, la diffusione della cultura di protezione civile presso le scuole e la



popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dai piani comunali di protezione civile.

Art.13 – Coordinatore operativo

- 1) Il Coordinatore operativo dei volontari del *Gruppo* è eletto dall'Assemblea dei volontari secondo i principi di democraticità di cui all'art. 11 comma 5 per un periodo di 5 anni ai sensi dell'articolo 35 comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 1/2018.
- 2) Il ruolo di Coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quello di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. È incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dall'Ente, nonché con il ruolo di dipendente della Comunità Montana della Valchiavenna, appartenente alla struttura di protezione civile. Eventuali altri casi di incompatibilità al *Gruppo* sono indicati dall'Ente secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dello stesso. Il mandato del Coordinatore operativo può essere revocato anticipatamente dall'Assemblea con la maggioranza di cui all'art. 11, comma 5. Il Coordinatore operativo può essere altresì revocato dal Legale Rappresentante, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'Assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'articolo 4, comma 2 del presente atto. Il provvedimento di revoca è adottato dal Legale Rappresentante.
- 3) Il Coordinatore operativo organizza le attività del *Gruppo* secondo gli indirizzi dell'Assemblea e sulle basi dei Piani di Protezione Civile dei Comuni interessati, del Piano Regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e del Piano Locale di Prevenzione antincendio boschivo della Comunità Montana della Valchiavenna e, in accordo con il Legale Rappresentante, è referente delle attività dei volontari afferenti al *Gruppo*. Le attività sono svolte in raccordo con il Sindaco del comune interessato dalle attività stesse quale Autorità di protezione civile.
- 4) Il Coordinatore operativo relaziona al Legale Rappresentante le necessità del *Gruppo* e rappresenta il *Gruppo* nelle sedi istituzionali.
- 5) Il Coordinatore operativo cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento.
- 6) Il Coordinatore operativo individua, se necessario, i Capi Squadra/Vice Capi Squadra.
- 7) Allo stesso compete la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari/e del *Gruppo*, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al *Gruppo* dalla Comunità Montana della Valchiavenna.
- 8) Il Coordinatore operativo porta a conoscenza dei componenti del *Gruppo* le direttive impartite dal Legale Rappresentante ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le "Funzioni volontariato" delle diverse sale operative del territorio.
- 9) L'Assemblea ai sensi dell'art. 11 comma 5, può eleggere un Vice-Coordinatore, secondo le medesime modalità di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, che coadiuva il Coordinatore e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 14 - Organizzazione operativa del Gruppo

- 1) In base a quanto previsto dal Piano di protezione civile dei Comuni interessati e ai rischi del territorio, l'Assemblea/Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo,



individua le proprie specializzazioni all'interno di quelle previste dal R.R. 10/2022, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari.

- 2) Il *Gruppo* garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di Protezione Civile.
- 3) Il *Gruppo* si può organizzare in sezioni operative strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili, ed in particolare possono essere individuate Squadre operative e affidati incarichi operativi
- 4) Durante le emergenze il *Gruppo*, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del Legale Rappresentante, in raccordo coi Sindaci interessati, sotto la guida del Coordinatore operativo, ai sensi del disposto dell'articolo 12, comma 5, del d.lgs. n. 1/2018, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'articolo 41 comma 2 del citato d.lgs. n. 1/2018.
- 5) In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il *Gruppo* si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.
- 6) Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il *Gruppo* gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il Legale Rappresentante, anche tramite la struttura di protezione civile della Comunità Montana della Valchiavenna.

Art. 15 - Sede Operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI

- 1) La Comunità Montana della Valchiavenna assegna al *Gruppo* una sede operativa. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione sono a carico della Comunità Montana della Valchiavenna.
- 2) I volontari del *Gruppo* sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli loro affidati, secondo la specifica disciplina della Comunità Montana della Valchiavenna, in maniera compatibile con l'operatività del *Gruppo*, per l'espletamento dei compiti di protezione civile disposti dalla struttura di protezione civile della Comunità Montana stessa.
- 3) La Comunità Montana della Valchiavenna, con specifiche modalità dallo stesso definite, fornisce al *Gruppo* mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del *Gruppo*.
- 4) Il volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature, a disposizione del *Gruppo*, secondo le procedure operative e le indicazioni del Coordinatore operativo, fatto salvo il possesso da parte dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.
- 5) Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico della Comunità Montana della Valchiavenna, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.
- 6) La Comunità Montana della Valchiavenna si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.
- 7) Al *Gruppo* possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili alla Comunità Montana da parte di altri soggetti.

Art. 16 - Norme amministrative e finanziarie

- 1) La Comunità Montana della Valchiavenna, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del *Gruppo*, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma I, lettera a) del d.lgs. n. 1/2018.
- 2) Nel bilancio della Comunità Montana della Valchiavenna sono previsti:



- a. Capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, Enti, sponsorizzazioni, donazioni ecc...
 - b. Capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del Gruppo.
- 3) Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia.
- 4) La Comunità Montana della Valchiavenna ai sensi del comma 1) provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'articolo 20 del D.M. 106/2020, in quanto compatibile.